

Norme & Tributi

Contributo di lite più salato se l'avvocato dimentica la Pec

PROCESSO TELEMATICO

La mail certificata va subito indicata: nel ricorso o nel primo atto difensivo

In caso di omissione le comunicazioni passano per la segreteria di Ctp o Ctr

a cura di
Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Nel processo tributario telematico la Pec acquisisce un ruolo fondamentale sia per le notifiche sia per le comunicazioni della commissione tributaria.

L'obbligo

L'articolo 16 del Dlg 546/92 prevede espressamente che nel ricorso o nel primo atto difensivo debba essere indicato l'indirizzo Pec del difensore. Questa indicazione, da riportare anche nella schermata in sede di costituzione in giudizio attraverso il por-

tale foglio equivale al domicilio digitale, l'unico valido per le comunicazioni e le notificazioni necessarie nel processo.

È possibile indicare più indirizzi Pec relativi a ciascuno dei difensori nominati dal ricorrente/appellante. Nelle controversie in cui la parte sta in giudizio personalmente, il ricorrente ha facoltà di indicare un indirizzo di Pec presso cui ricevere le comunicazioni.

La mancata indicazione della Pec del difensore o la mancata consegna del messaggio Pec per cause imputabili al destinatario, comportano il deposito in segreteria della Commissione tributaria competente delle relative comunicazioni.

La norma sulle spese di giustizia (articolo 13 del Testo unico) dispone che ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di Pec nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà. In proposito, il Me (circolare 1/2011) aveva precisato che l'omissione potesse essere sanata tempestivamente dalla parte - previa richiesta, anche informale, della Segreteria della commissione competente - con il deposito di un atto contenente le in-

dichiazioni mancanti. Non è necessario che l'atto venga notificato alla controparte prima del deposito. Si tratta di una disposizione che potrebbe ritenersi superata (atteso che in sede di costituzione telematica è obbligatoria l'indicazione della Pec per poter procedere), ma per evitare onerose conseguenze è opportuna l'indicazione già nel ricorso introduttivo.

Notificazioni e comunicazioni

La necessità di indicare l'indirizzo Pec deriva dall'obbligo previsto dalla norma per le notificazioni e le comunicazioni. A questo scopo occorre che il gestore di posta elettronica certificata del destinatario generi e trasmetta la ricevuta di avvenuta consegna.

Indipendentemente dalle modalità di deposito effettuato, ossia cartaceo (ad esempio per gli atti notificati fino al 30 giugno 2019) o telematico, l'utilizzo della Pec per le comunicazioni processuali risulta comunque operativo, con la conseguenza che la Commissione tributaria informerà il difensore solo tramite Pec, e si intendono perfezionare con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.

Gli atti processuali non possono essere depositati tramite Pec. Se da un lato, quindi, è obbligatoria la notifica alla controparte del ricorso/apello tramite posta elettronica certificata, dall'altro, il difensore non può utilizzare tale canale per depositare atti o comunicare con la commissione tributaria. A questo fine, infatti, è necessario l'utilizzo del portale della giustizia tributaria.

È opportuno che gli atti da notificare via Pec alla controparte, che di fatto avviano il processo tributario telematico, siano già completi in modo da non doverli ulteriormente modificare una volta firmati digitalmente.

Come reperire gli indirizzi Pec

Normalmente, l'indirizzo Pec cui notificare l'atto è indicato nel provvedimento da impugnare. In ogni caso, nei siti istituzionali delle diverse amministrazioni ovvero nella pagina web www.indicepa.gov.it/documenti/index.php è possibile reperire i dettagli di ogni ufficio. Per la parte privata, invece, gli indirizzi Pec sono reperibili al sito www.iniepe.gov.it/cerca-pec/-/pe-companies.

di ROSALINDA ROSSINI

LE ISTRUZIONI

Attestazione di conformità per blindare la notifica

In assenza di obblighi è opportuno apporre una sorta di relata

Alcuni accorgimenti possono, poi, aiutare a blindare la notifica del processo tributario telematico. Anzitutto, è necessario notificare i file in formato Pdf (ossia il ricorso nativo Pdf e la procura firmata dal contribuente digitalmente o con firma olografa e poi scansionata, entrambi convertiti in Pdf/A e poi firmati digitalmente dal difensore). Non è necessario inserire nella Pec anche gli allegati del ricorso/apello, che dovranno invece essere depositati nel fascicolo telematico della Commissione tributaria tramite il Sigit.

A questo scopo, sebbene ad oggi non esistano obblighi in tale senso, potrebbe essere opportuno che in calce all'atto sia apposta una sorta di relata di notifica, come ad esempio: «Il presente ricorso, sottoscritto digitalmente, viene notificato, ai sensi e per gli

effetti di cui all'articolo 16 bis Dlg 546/1992, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, inviato dall'indirizzo mittente (come disposto dal Dl 98/2011, Dm 163/1993, decreto direttoriale 4 agosto 2015, Dm 30 giugno 2016) ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata ed estratti dal registro Ipa: per (indirizzo Pec).

Precisando anche che il/la contribuente, successivamente si costituirà, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 22, comma 1 del Dlg 546/1992, secondo le modalità prescritte dal combinato disposto degli articoli 10 e 13 del Dm n. 163/2013 e successive integrazioni, depositando copia del ricorso e dei relativi allegati tramite «il portale della Giustizia tributaria», processo tributario telematico (Ptt) - Sigit (come disposto dal Dl 98/2011, Dm 163/1993, decreto direttoriale 4 agosto 2015, Dm 30 giugno 2016), allegando al fascicolo elettronico, oltre ai documenti summenzionati - ricevute di notifica a mezzo Pec (segnatura, attesta-

zione di invio e attestazione di avvenuta consegna).

Per le stesse ragioni, converrebbe già inserire anche l'attestazione di conformità del seguente tenore: «Si attesta, ai sensi degli articoli 14, 16 bis, 22 e 23 del Dlg n. 546/92, che l'atto notificato alla parte all'indirizzo di posta elettronica certificata come risultante dagli atti di causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 bis del Dlg 546/92, e quello depositato telematicamente presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale sono tra di loro conformi».

Nell'ipotesi di ricorso/reclamo si potrebbe precisare che: «Per la copia notificata all'Agenzia, non si allegano alcuni documenti perché già in possesso dell'Ufficio in quanto già presentati nella fase dell'adesione relativa all'accertamento oggetto della presente impugnazione, o perché provenienti dall'amministrazione o sentenze pubbliche. Resta ferma la disponibilità di produzione in caso di necessità dell'ufficio».

di ROSALINDA ROSSINI

ITMA 2019 La più grande fiera al mondo di tessuti internazionali e tecnologie per l'abbigliamento BARCELLONA 20-26 giugno

MACCHINE TESSILI: l'Italia protagonista a ITMA BARCELLONA

ITMA apre i battenti a Barcellona e per sette giorni i visitatori della principale rassegna mondiale delle macchine tessili potranno verificare l'elevata qualità della proposta tecnologica dei circa 360 costruttori italiani che espongono. Sostenibilità e digitalizzazione sono le buzzwords dell'edizione 2019 di ITMA. L'impegno dei costruttori italiani è infatti quello di fornire una risposta adeguata alle aziende tessili che stanno affrontando importanti sfide nello sviluppo di nuovi modelli di business, dove sono richiesti sostenibilità dei prodotti e digitalizzazione dei processi produttivi.



JUST MES di UP SOLUTIONS progetta, pianifica e controlla la produzione dei settori tessile e abbigliamento

Itma è alle porte e Up Solutions è pronta a presentare la nuova release di JUST MES, la suite composta da 4 soluzioni integrate per progettare,

pianificare, monitorare e controllare la produzione dei settori tessile e abbigliamento. Le principali novità riguardano il debutto del modulo "Mobile

Info Point" per la raccolta e il controllo dei dati di produzione in completa mobilità usando smartphone e tablet e l'introduzione di algoritmi di AI (Intelligenza artificiale) per l'ottimizzazione delle lavorazioni. "Per essere sempre allineati alle esigenze dei nostri clienti

commenta l'AD Davide Giustina - ci proiettiamo costantemente verso gli aggiornamenti di prodotto e con questa release, JUST MES entra di fatto nel mondo on-line perché la soluzione permette l'installazione anche su piattaforme come Microsoft Azure: un vantaggio per i clienti che stanno programmando la migrazione verso il Cloud". Nata nel 2011, Up Solutions dal 2013 è parte di PA Group, leader globale nella consulenza, tecnologia e servizi nel settore dell'innovazione digitale. La sua mission è quella di sviluppare

software a supporto di aziende che vogliono sfruttare le opportunità della trasformazione digitale e dell'Industry 4.0 dove l'IoT, il Big Data e gli Analytics diventano essenziali per un nuovo modo di gestire la produzione e competere in un mercato globale. La sua vocazione e la specializzazione per il mondo del tessile e della moda derivano dalle origini comasche e dall'esperienza maturata inizialmente con le aziende del distretto. La dimensione dei servizi è ora globale e internazionale: dagli uffici di COMENEX, Innovation Hub che è punto di riferimento per la cultura tecnologica nazionale, Up Solutions lavora per 160 clienti in 30 Paesi nel mondo. www.just-mes.com ITMA 2019 Pad. H8.1 stand A102



FIRBIMATIC, impianti sostenibili ad alta tecnologia per trattamento, detergenza e rifinitura tessile

Firbimatic si distingue per l'impegno costante nel migliorare la gamma prodotti, proponendo agli specialisti del settore strumenti di lavoro insostituibili nel mantenimento e trattamento del tessile. Il centro R&D, supportato da un management che persegue la strada dello sviluppo e dell'innovazione, ha ideato nuovi impianti d'avanguardia per ogni tipo di trattamento tessile, dotati di tecnologie che garantiscono facilità d'utilizzo e versatilità di lavorazione. Attenta alla sostenibilità e alla riduzione dei consumi propone impianti di trattamento, detergenza e rifinitura tessile con nuovi solventi a basso impatto ambientale che non creano rifiuti tossici, preservando le risorse naturali, mantenendo l'ambiente di lavoro salubre e la produzione

efficiente. Tra i prodotti di punta: **Impianti di trattamento/lavaggio a secco da 10 a 80 Kg** di capacità produttiva in ceste che garantiscono risultati eccezionali in termini produttivi e di trattamento, ottenendo con un'unica macchina sgrassaggio, purga, mano e ravvivamento colori e **Impianti di trattamento/lavaggio ad acqua da 80 a 160 Kg** di capacità produttiva in ceste che offrono massima flessibilità d'uso e ridotto consumo d'acqua.

www.firbimatic.it
ITMA 2019 Pad. H1 stand A108



FKgroup, soluzioni hi-tech per l'intero ciclo produttivo delle aziende del settore tessile



Tra i "miracoli" dell'imprenditoria italiana, FKgroup fornisce l'intero ciclo produttivo per i produttori di tessile abbigliamento, tessuti tecnici e compositi, operando nei settori fashion, biancheria per la casa e l'industria, tessuti tecnici, automotive, mobili e istituti di formazione. L'impresa di Dalmine vanta 58 anni di storia, 10.000 installazioni nel mondo, 300 collaboratori, un campionario di 150 prodotti e un fatturato 2018 di 16 milioni. Inizia la sua attività nel 1961 e diventa ben presto leader mondiale nella costruzione di stenditori, amplia poi la gamma prodotti inserendo nel 1987 applicativi software e nel 1991 macchine

per il taglio dei tessuti, introducendo infine nel 2009 i più avanzati software PDM per la gestione dei flussi produttivi, con un'attenzione particolare alla salvaguardia ambientale. Dopo aver superato i severi test di TÜV Italia e grazie a consumi medi di 5,9 kWh, le macchine FKgroup sono le uniche ad ottenere la certificazione A+Gold con l'indice 100. Un incredibile MTBF, attenzione ai consumi, etica, performance al di sopra del competitor, certificazioni TÜV e Automotive e rating aziendale fanno di FKgroup il leader mondiale di settore.

www.fkgroup.com
ITMA 2019 Pad. H3 stand E206

ATF Automations Macchine per avvolgimento, imballo e palletizzazione ad alto tasso di automazione

Specializzata nella realizzazione di macchine di avvolgimento, imballo e palletizzazione, ATF è una realtà consolidata e apprezzata a livello internazionale per la capacità di impiegare le più avanzate tecnologie nell'ambito dell'automazione. Con un export dell'80% concentrato nel Nord Europa, USA e Russia, opera oggi in diversi settori industriali: tessile, auto-



motive, plastica, gomma e no woven. ATF Automations è in continua crescita grazie a nuovi

macchinari ad alto tasso di automazione, progettati con CAD tridimensionale e completamente montati e testati prima della consegna al cliente. Un esempio di eccellenza meccanica è l'avvolgimento automatico di ultima generazione con altezza di lavoro di 7 metri per materiali geotessili.

www.atf.it
ITMA 2019 Pad. H5 stand B135

IN BREVE

DOMANI A ROMA

Le Entrate spiegano le novità degli Isa

Si terrà domani, giovedì 20 giugno, alle 9,30 presso la sala Mauro Di Cocco della sede dell'agenzia delle Entrate (via Cristoforo Colombo 426 c/d) a Roma l'«Incontro sugli Isa», dedicato a professionisti, associazioni di categoria ed esperti. Nel corso del convegno verrà illustrato il funzionamento del nuovo strumento e saranno forniti chiarimenti ai dubbi degli operatori. Interverranno il direttore dell'agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, l'amministratore delegato di Sose, Vincenzo Atella, e l'amministratore delegato di Sogel, Andrea Quaciv.

IL CONVEGNO

Tra compliance e nuovo fisco

«Il fisco che cambia tra crescita e compliance» è il titolo del convegno che si svolgerà lunedì 24 giugno presso la sede del Sole 24 Ore a Milano, in viale Monte Rosa 91, tra le 15 e le 18. Si parlerà di politica e legislazione fiscale, sono previsti quattro interventi tecnici per fare il punto sulle novità fiscali per la crescita e collaborazione tra fisco e contribuenti e una tavola rotonda sul contrasto all'evasione. Tra i partecipanti il direttore dell'agenzia delle Entrate Antonino Maggiore, il comandante generale della Guardia di finanza Giuseppe Zafarana, il direttore generale del dipartimento delle Finanze Fabrizio Lapecorella, il vice ministro all'economia Massimo Garavaglia e il vice presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa Maurizio Leo.

REVISORI

L'assemblea dell'Inri il 21 giugno a Roma

L'assemblea nazionale dell'Inri, Istituto nazionale revisori legali si svolgerà venerdì 21 giugno a Roma, presso l'Hotel Bernini. All'evento interverranno gli oltre 60 delegati regionali e provinciali dell'istituto ed è prevista la partecipazione di numerosi esponenti istituzionali e del mondo professionale. Tra i presenti il ragioniere dello Stato Biagio Mazzotta, il presidente del Microcredito Mario Baccini e il presidente del Cnel, Tiziano Treu.

Cooperative, niente vincoli mutualistici sui soci finanziatori

DIVIDENDI

Il divieto di distribuzione delle riserve scatta per i soci cooperatori

Andrea Dilli

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente (Cmp) non operano nei confronti dei soci finanziatori. È quanto emerge da una lettura sistematica della norma, volta a limitare il lucro soggettivo dei soci cooperatori delle Cmp. L'acquisizione di tale qualifica è particolarmente rilevante ai fini tributari: l'accesso alle disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali, infatti, è riservato soltanto alle Cmp.

Per conseguire la qualifica di Cmp è necessario il contestuale soddisfacimento di due requisiti: • il primo consiste nella capacità dell'ente di realizzare nel corso dell'esercizio sociale più scambi con i propri soci che con i terzi; • il secondo si perfeziona con l'inserimento delle clausole contenute nell'articolo 2514 del Codice civile all'interno dello statuto sociale.

Si tratta di clausole di "non lucratività" che stabiliscono, oltre alla devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in caso di scioglimento della società, vincoli stringenti alla distribuzione degli utili. In particolare la norma prevede espressamente un limite alla remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci cooperatori (lettera b) e il divieto di distribuzione delle riserve alla medesima categoria di soci (lettera c).

Per quanto attiene al limite fissato dalla lettera a) alla distribuzione di dividendi, la norma non specifica se esso contempli anche i finanziatori che si qualificano come soci (in quanto i loro apporti siano imputati al capitale sociale) o debba, invece, applicarsi soltanto nei confronti dei soci cooperatori. Quest'ultima soluzione è senz'altro preferibile in quanto una diversa interpretazione sarebbe incoerente proprio con il disposto delle successive lettere b) e c). Senza considerare che il legislatore, a partire dal 1992, ha inteso favorire il processo di capitalizzazione delle cooperative con una pluralità di interventi finalizzati a rafforzare i diritti patrimoniali del

socio finanziatore. Ne sono un esempio sia l'articolo 2545-quinquies del Codice civile che, soprattutto, l'articolo 3 della legge 28/1999 nella parte in cui stabilisce che la distribuzione di utili ai (soli) soci finanziatori non comporta la decadenza dai benefici fiscali anche in caso di mancata ricostituzione delle riserve utilizzate a copertura di perdite pregresse.

Il medesimo principio è stato ribadito anche dall'agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 954-1784/2017, che ha confermato la legittimità della clausola che, nei casi in cui siano realizzate perdite o l'utile sia insufficiente, consente la portabilità dei dividendi agli esercizi successivi.

Tali conclusioni appaiono ancor più rilevanti riguardo all'operatività, in qualità di soci finanziari, dei Fondi mutualistici, istituiti dalla legge 59/1992, e della "finanziaria Marcora" Cfl, società partecipata e vigilata dal Mise con il fine di promuovere la nascita e lo sviluppo di cooperative di lavoro.

Se l'utilizzo di clausole che prevedono la portabilità dei dividendi è generalmente consentita anche a tali soggetti, alcuni dubbi relativamente alle "finanziarie Marcora" si sono posti in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 4 aprile 2001, nella parte in cui il diritto al dividendo veniva fissato in un valore "puntuale" predeterminato (2 punti percentuali maggiore rispetto a quello degli altri soci).

Premesso che esso coincide con la remunerazione massima prevista per i soci sovventori e con quella per gli azionisti di partecipazione cooperativa, unici "strumenti finanziari" ammissibili nel 2001, va considerato che la successiva riforma del diritto societario ha profondamente innovato la disciplina dei soci finanziari delle cooperative, superando, in particolare, tutte le limitazioni proprie dei predetti "strumenti". Innovazioni, peraltro, specificamente recepite dal successivo Dm 16 aprile 2003, nella parte in cui le modalità di assunzione delle partecipazioni vengono identificate in quelle proprie dell'articolo 2526 del Codice civile e che, quindi, dovrebbero circoscrivere l'operatività dei citati limiti soltanto all'emissione degli strumenti precedentemente previsti dalla legge 59/1992.

di ROSALINDA ROSSINI